



# Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 16 del 28/06/2024**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI 2024.**

L'anno 28/06/2024, addì ventotto del mese di Giugno alle ore 10:30 , nella sede del Cineteatro sito in Via Pertini , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Nadia Matta il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome		
1	Matta Nadia	X	10	Nicolai Domenico		X
2	Coppi Samanta	X	11	Ranedda Mario		X
3	Careddu Caterina Sandra		X	12	Giagoni Giancarlo	X
4	Mura Antonio	X	13	Sardo Paolo	X	
5	Serra Claudia	X	14	Alluttu Alessandro	X	
6	Scolafurru Fabrizio	X	15	Cirotto Tiziana		X
7	Azara Domenico	X	16	Ogno Andrea	X	
8	Muntoni Maurizio	X	17	Staccuneddu Caterina		X
9	Villani Sandro Giovanni	X				

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Il Sindaco, constatato - previo appello nominale effettuato dal Segretario Generale - che gli intervenuti sono in numero legale - (presenti n. 12 e assenti n. 5 componenti il Consiglio Comunale, come indicato nel prospetto che precede) dichiara formalmente aperti i lavori consiliari e dispone per l'esame del secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, avente per oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024;**

- alla quale si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte emotiva e dispositiva del presente provvedimento;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 9;

Voti favorevoli: n. 9 (Azara, Coppi, Giagoni, Matta, Muntoni, Mura, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti: n. 3 (Alluttu, Sardo e Ogno)

## DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l'unita proposta di deliberazione – avente per oggetto: **"APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024."** – che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.  
Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano:

componenti il Consiglio comunale presenti e votanti: n. 9;

Voti favorevoli: n. 9 (Azara, Coppi, Giagoni, Matta, Muntoni, Mura, Scolafurru, Serra, Villani);

Astenuti: n. 3 (Alluttu, Sardo e Ogno)

## DELIBERA

-) Di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, il tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione del tributo sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- che la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- che la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il medesimo;

**TENUTO CONTO** che nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura non è presente, né operante alcun Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è gestito dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, sulla base di delega conferita ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che svolge pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente, di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021;

**VISTO** l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della relativa tariffa entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

**VISTA** la Legge n. 67/2024 (Pubblicata in GU n 123 del 28 maggio 2024) di conversione del D.L. n. 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24), con la quale è stato differito al 30 Giugno 2024 il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva e successivamente al 20 Luglio 2024;

**VISTE:**

- la determinazione di ARERA n. 2 del 04/11/2021, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti inerenti la proposta tariffaria, nonché il Tool di calcolo per la redazione del PEF 2022-2025;
- la determinazione di ARERA n. 1 del 06/11/2023, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti inerenti la proposta tariffaria, nonché il Tool di calcolo per la redazione della revisione biennale del PEF 2024-2025;

**CONSIDERATO** che la citata Delibera ARERA n. 363 prevede che le tariffe TARI siano approvate con cadenza annuale;

**PRESO ATTO** che la stessa ARERA, in relazione al PEF quadriennale, per le annualità successive alla prima prevede:

- o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- o una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF;

**VISTI:**

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei "rifiuti speciali";

**RILEVATO** che il metodo tariffario MTR-2 prevede, in circostanze ordinarie, una revisione infra periodo del PEF quadriennale, unicamente con cadenza biennale e dunque, nel caso di specie, proprio nell'anno 2024.

**CONSIDERATO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 27/04/2022 il Comune di Santa Teresa Gallura aveva operato la presa d'atto del PEF 2022-2025, approvato e trasmesso dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, quale Ente territorialmente competente per la gestione delle attività relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_ del 28/06/2024 il Comune di Santa Teresa Gallura ha operato la presa d'atto della revisione biennale del PEF per il periodo 2024-2025, approvato e trasmesso all'ente dall'Unione dei Comuni Alta Gallura con Nota prot. 10593 del \_\_25/06/2024, nel quale, per l'anno 2024, si prevede un costo efficiente del servizio pari ad € 2.483.187,00, tariffabile ai fini TARI per € 2.357.642,00;

**TENUTO CONTO** che le tariffe TARI si suddividono in:

- **Domestiche:** determinate applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, determinate anche in applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti, al fine di tener conto anche dei principi di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa deliberazione, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99, deve intendersi ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell'Ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi, contenuti negli allegati del medesimo. Tuttavia, ai sensi del comma 652, deve ritenersi ammessa anche l'adozione di una tariffa unitaria, c.d. "monomia", parametrata, anche per la quota variabile, alla superficie occupata espressa in metri quadrati.

- **Non domestiche:** per le quali la tariffa si compone di:

- una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ferma l'assoluta facoltà del comune di scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. 158/99;
- una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari.

Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto per la relativa categoria;

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, mentre per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro), diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione o, in assenza di comunicazione, quello di numero un occupante per ogni 25 mq. di superficie. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite.

**PRESO ATTO** che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi da ripartire alle utenze, l'ammontare dei costi che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di euro 125.544,00, di cui 62.386,00 per la parte fissa ed euro 63.158,00 per la parte variabile (detrazioni punto 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021);

#### **DATO ATTO**

- che l'importo del PEF per l'anno 2024 è di euro 2.483.187,00 e che, al netto dell'importo sopra riportato e per il solo calcolo delle tariffe, è pari ad **euro 2.357.642,00**, di cui € 710.220,00 per la parte fissa ed € 1.647.422,00 per la parte variabile;

- che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito dalla delibera ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021 (c.d. MTR-2);

**VISTO** che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "*L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali*";

**CONSIDERATO** che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli indicati dal D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo e nel rispetto, di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell'articolo 4, in cui si prevede che l'ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio utilizzando criteri razionali;

**CONSIDERATO** che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione di alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

**CONSIDERATO** che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- E' possibile introdurre una specifica riduzione percentuale forfetaria di superficie ai locali pertinenziali alle abitazioni, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999;
- Più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i medesimi di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI, di cui al DPR N. 158/1999, in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime, indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

**Precisato** che le tariffe determinabili attraverso l'applicazione non adeguata e non mediata dei criteri e dei parametri medi, di cui al citato DPR 158/1999 (*c.d. Metodo Normalizzato*), risulterebbero particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

**RITENUTO** quindi necessario, anche per l'anno 2024, confermare gli interventi già operati sulle tariffe delle annualità precedenti, per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie, a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

**ATTESO** che la Tari non impone, per l'anno 2024, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, della legge n. 145/2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, anche per l'anno di imposta 2024, l'applicazione di una tariffa unitaria parametrata alle superfici occupate anche in relazione alla quota variabile della tariffa, nonché l'adozione dei coefficienti, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

**RITENUTO** pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per metro quadrato, propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti categorie:

- Cat 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 24 (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo, meno 50%);
- Cat 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o similia (Kc e Kd minimo, meno 50%);



**RILEVATO** che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura pressoché analoga a quella rilevata nelle tariffe delle annualità precedenti, e sinora costantemente confermato, 65,80% alle utenze domestiche e 34,20% alle utenze non domestiche, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, in particolare nei confronti dell'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che possiedono, occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dal 01/01/2021;

**VISTO** il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (ALLEGATO A), sulla scorta del citato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

**CONSIDERATO** che a fronte di quanto esposto, si ritiene opportuno approvare per l'anno 2024 il succitato prospetto delle categorie e delle tariffe TARI, che si allega alla presente deliberazione (ALLEGATO A);

**DATO ATTO** che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

## **DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE**, per l'anno 2024, le categorie e le tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche del Tributo rifiuti (TARI), come indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base della revisione biennale 2024-2025 al Piano Economico Finanziario TARI per il periodo 2022-2025, elaborato e trasmesso al Comune di Santa Teresa Gallura dall'Unione dei Comuni Alta Gallura, quale Ente Territorialmente

Competente, nella colonna riferita all'anno 2024, predisposto sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti 2 disciplinato dall'ARERA con la Deliberazione, n. 363/2021 e successive integrazioni;

2. **DI DARE ATTO** che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del cinque per cento deliberata dalla Provincia di Sassari;
3. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;
4. **DI STABILIRE** allo stesso modo che la tariffa applicabile ai locali pertinenziali delle abitazioni, deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile), pari ad una riduzione forfettaria di superficie tassabile del 50%, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
5. **DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in vigore dall'anno 2021, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale TARI, rapportata ai giorni di utilizzo del servizio e maggiorata del 100%;
6. **DI STABILIRE** che il pagamento della TARI per l'anno 2024, avverrà in numero di 4 rate scadenti:
  - 31 Luglio 2024;
  - 30 Settembre 2024;
  - 30 Novembre 2024;
  - 31 Gennaio 2025;o con pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Dicembre 2024;

7. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

**8. DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

**Letto, confermato e sottoscritto, il presente verbale di deliberazione:**

- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- E' completo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
- Sarà affisso all'Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all'art.124 del D.Lgs n.267/2000 ed all'art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo consiliari;
- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione Trasparente" nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia stato così dichiarato ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

**IL Sindaco**  
Nadia Matta

**IL Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

*(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005)*

**ALLEGATO " A " ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° \_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**UTENZE DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti**

Nucleo familiare	Totale tassa Euro
1	2,12
2	2,75
3	2,77
4	2,81
5	2,83
6	2,86

**UTENZE NON DOMESTICHE – Comuni oltre 5.000 abitanti**

	ATTIVITA'	Parte fissa	Parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,416	0,856
2	Cinematografi e teatri	1,048	1,747
3 A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,461	0,803
3 B	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,801	1,366
3 C	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,524	2,563
3D	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,928	2,152
3E	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,567	5,945
3F	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,798	4,672
3G	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,181	3,651
3H	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,352	2,277
3I	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,037	1,756
3L	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,994	6,651

3M	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,685	6,141
4A	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,425	0,496
4B	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,814	1,178
5	Stabilimenti balneari	2,220	0,868
6	Esposizioni, autosaloni	1,483	2,429
7	Alberghi con ristorante	0,228	3,628
8	Alberghi senza ristorante	0,759	2,680
9	Case di cura e riposo	1,087	2,774
10	Ospedale	3,811	6,048
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,121	5,117
11A	Studi professionali di commercialisti, ingegneri ,architetti, geometri, medici, amministratori di condominio	2,133	5,127
12	Banche e istituti di credito	4,131	3,977
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,888	5,797
13A	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,809	5,681
13B	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,114	4,662
13C	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,663	1,537
13D	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,772	4,162
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	3,564	7,009
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,505	4,198
16	Banchi di mercato durevoli	2,149	7,862

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere estetista	1,582	1,580
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,453	0,90
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,446	0,829
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,397	2,323
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,100	2,941
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,356	5,587
22A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,967	6,606
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,115	5,140
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,990	6,616
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,643	6,007
25A	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,088	5,076
25B	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,475	5,726
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,572	6,014
26A	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,277	7,166
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,862	4,812
27A	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,995	3,370
28	Ipermercati di generi misti	2,802	6,736
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,502	7,195
30	Discoteche, night club	5,336	1,493

